



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0031/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso - Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° agosto 2024, sul ricorso proposto dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. , ai sensi degli artt. 25, comma 1, 27, comma 1, lett. b), e 30 C.G.S. C.O.N.I. in relazione agli artt. 47, 49, 79, 80 e 87 C.G.S. F.I.G.C., nei confronti della Divisione Calcio A Cinque, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore Giovanile e Scolastico - F.I.G.C., del Coordinatore Federale Regionale per il Veneto - S.G.S., del Comitato Regionale Veneto – L.N.D. e della A.S.D. Mestrefenice Calcio a Cinque a r.l. (già A.S.D. Fenice Veneziamestre), avente ad oggetto l'impugnativa, ad opera della S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., della classifica, stilata dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul relativo Comunicato Ufficiale n. 1135 del 19 giugno 2024, delle quattro Società di Serie A2Elite, risultanti aggiudicatrici del "Premio Giovani Calciatori", regolamentato, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Comunicato Ufficiale della Divisione medesima n. 860 dell'11 Aprile 2024, limitatamente alla parte in cui risulta inserita, al quarto posto, la A.S.D. Mestrefenice Calcio a Cinque a r.l. in luogo della odierna ricorrente, essendo stato attribuito al Sodalizio mestrino un punteggio erroneo, per eccesso, in conseguenza dell'indebito ed illegittimo riconoscimento allo stesso, ad opera del competente Coordinatore Federale Regionale per il Veneto del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., della qualifica di "Club Giovanile di 20 Livello" per il Calcio a Cinque, come si evince dall'allegato al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 120 del 26 giugno 2024, anch'esso espressamente e previamente contestato ed impugnato, unitamente a tutte le delibere e agli atti in qualunque modo presupposti e/o connessi, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2024.

IL RELATORE
Gaetano Berretta

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 1° agosto 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai